

Comune di **M A R A** (Prov. SASSARI)

**RICONOSCIMENTO DELLA RURALITA' DEGLI IMMOBILI
DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE**

(ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 79)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 79;

Visto l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'art. 3, comma 19, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il D.M. 26 luglio 2012, prot. n. 16784;

RENDO NOTO


1) ATTRIBUZIONE DEL CLASSAMENTO AGLI IMMOBILI PER I QUALI sussistono i requisiti di ruralità:

- 1 Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
- 2 Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.
- 3 Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2) Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità e delle autocertificazioni:

1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al decreto 26 luglio 2012, prot. n. 16784.
2. La documentazione di cui al punto 1 è presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalità stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, sono approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.
3. La domanda di cui al punto 1 è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10.
4. L'autocertificazione di cui al punto 1 deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni.
5. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unità immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralità sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando una o più autocertificazioni redatte in conformità ai modelli di cui al punto 1.
6. Per le unità immobiliari, che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini della iscrizione o cancellazione richiesta al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unità immobiliare ha acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di iscrizione dell'annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in conformità ai modelli di cui al punto 1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del richiamato regio decreto-legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Dalla residenza comunale, li 11/09/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]